



Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Fabio Gava
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 2399 del 04 AGO. 2009

OGGETTO: D.Lgs n. 163/2006 e L.R. n. 15/2002.

Proposta di finanza di progetto per la progettazione, costruzione e gestione dell' "Itinerario della Valsugana Valbrenta – Bassano Ovest – Superstrada a pedaggio", presentata dalle Società Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. – Ing. E. Mantovani S.p.A. – C.I.S. Compagnia Investimenti Sviluppo S.p.A. – Cordioli S.p.A.”.

Pubblicizzazione della proposta e determinazione dei criteri di valutazione per l'individuazione del promotore.

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 01.07.2009 le Società Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - Ing. E. Mantovani S.p.A. - C.I.S. Compagnia Investimenti Sviluppo S.p.A. - Cordioli S.p.A.”, in qualità di proponenti, hanno congiuntamente presentato alla Regione del Veneto una proposta di finanza di progetto, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e della L.R. n. 15/2002, relativa alla progettazione, costruzione e gestione dell' "Itinerario della Valsugana Valbrenta – Bassano Ovest – Superstrada a pedaggio”.

La proposta prevede la realizzazione di una superstrada a pedaggio, della lunghezza complessiva di circa 18,0 km, con tracciato che parte dalla prevista S.P.V., Superstrada Pedemontana Veneta, attualmente strada provinciale S.P. 248 DIR, in Comune di Marostica (VI), ed arriva sulla strada statale S.S. 47 "Della Valsugana", in località Pian dei Zocchi/Rivalta del Comune di San Nazario (VI).

I Comuni interessati, nella proposta progettuale presentata, sono: Marostica, Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Campolongo sul Brenta e San Nazario, in Provincia di Vicenza.

Con riferimento alla programmazione dell'opera in oggetto, con deliberazione n. 4 del 18.03.2005 il CIPE aveva approvato il "Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012", proposto dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni richieste dalla Conferenza Unificata, dove risultava inserita anche la "Variante alla S.S. 47 tra Bassano del Grappa e Pian dei Zocchi”.

Nell'ambito del nuovo Piano regionale dei Trasporti (PRT), adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1671 del 05.07.2005, successivamente aggiornato con provvedimento della Giunta stessa n. C.R./90 del 17.07.2007, la proposta progettuale presentata è in parte inserita nell'elenco dei "Principali interventi infrastrutturali" quale opera necessaria a potenziare l'Asse della Valsugana, per il collegamento di Trento e della Valle dell'Adige con la superstrada pedemontana veneta e l'area centrale veneta, specificando che, al fine di migliorare l'assetto infrastrutturale, è necessario ricorrere ad "alcuni nuovi tratti in galleria", per completare un asse di caratteristiche superstradali tra Bassano del Grappa e Trento.

Il Ministero delle Infrastrutture, nello scorso maggio 2007, aveva avviato le procedure per l'approvazione del Piano quinquennale ANAS 2007-2011 e la Regione Veneto aveva segnalato l'intervento della "Variante alla S.S. 47 – della Valsugana", anche se l'ammontare del costo dello stesso risultava incompatibile con le risorse complessivamente riservate alla Regione Veneto.

Si era pertanto proposto di richiedere l'inserimento dell'opera in "Legge Obiettivo", L. n. 443/2001, per poter accelerare l'iter approvativo ed accedere ai fondi statali riservati alle opere strategiche.

Successivamente, su proposta della Regione formalizzata nell'ottobre 2007, si era giunti alla sottoscrizione, in data 17.12.2007, di un Atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro sulle Infrastrutture tra Regione e

Governo che prevede, tra l'altro, l'inserimento in "Legge Obiettivo" dell'intervento denominato "Ammodernamento, in nuova sede, fra Bassano del Grappa e Pian dei Zocchi/San Nazario, della strada statale n. 47 – della Valsugana".

La sopraccitata candidatura del proponente, quindi, è finalizzata a perseguire uno degli obiettivi prioritari da tempo individuati dalla pianificazione dei trasporti, sia a livello nazionale che regionale.

L'investimento complessivo stimato dal proponente per la realizzazione dell'opera è pari a circa 731 milioni di Euro, al netto dell'IVA.

In allegato alla sopraccitata proposta, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Studio di inquadramento territoriale e ambientale;
2. Progetto preliminare;
3. Bozza di convenzione;
4. Piano Economico Finanziario asseverato;
5. Specifiche e caratteristiche del servizio e della gestione;
6. Indicazione degli elementi ex art. 83 del D.Lgs n. 163/2006;
7. Indicazione delle garanzie offerte dal Promotore alla Amministrazione Aggiudicatrice;
8. Indicazione dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;
9. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Il proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006, che l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata è pari 18,288 milioni di Euro.

In merito alla proposta in argomento va rilevato che, oltre alla normativa statale vigente in materia, trova applicazione anche la L.R. 09.08.2002, n. 15, relativa alle "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza dei Servizi".

La citata normativa regionale è applicabile al caso di specie, in relazione alla natura della proposta presentata, in quanto opera di competenza regionale. L'art. 11 definisce le procedure per la promozione degli interventi di finanza di progetto ed in particolare prevede che, nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con l'Amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che dovrà esprimere la propria valutazione sulla proposta.

Si propone, pertanto, che anche le eventuali proposte concorrenti siano provviste della documentazione di cui sopra ai punti 1.-9.

Per quanto riguarda, poi, le modalità di pubblicizzazione della proposta, si propone di procedere alla pubblicazione di specifico Avviso, oltre che sul sito Internet della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria (G.U.R.I. e G.U.U.E.) e su due fra i quotidiani più diffusi a livello nazionale e su altrettanti a diffusione regionale. Tale avviso dovrà contenere, fra l'altro, l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione, il termine per la presentazione delle eventuali proposte concorrenti a partire dalla data di spedizione dell'avviso alla G.U.U.E, i documenti da allegare alle proposte concorrenti, l'Amministrazione alla quale tali proposte devono essere presentate, nonché gli Uffici Regionali cui poter rivolgere eventuali richieste di chiarimento.

Si propone, pertanto, di approvare lo schema di Avviso, secondo quanto riportato in **Allegato A** al presente provvedimento quale sua parte integrante.

Il già richiamato art. 11 della L.R. n. 15/2002, al comma 3, prevede inoltre che, entro 90 giorni successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l'Amministrazione competente esprima le proprie valutazioni e l'eventuale scelta tra quelle presentate, ai fini del riconoscimento del pubblico interesse di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del conseguente avvio della fase di approvazione del progetto preliminare presentato dal soggetto riconosciuto come promotore.

Si tratta, pertanto, di determinare, sin d'ora, anche i criteri di valutazione della/e proposte, al fine di renderli pubblici e conosciuti a priori da parte di eventuali soggetti terzi interessati.

Nel caso in esame, l'Avviso indicativo di cui all'**Allegato A** fa esplicito riferimento al D.Lgs. n. 163/2006, che prevede espressamente il "cosiddetto" diritto di prelazione, e pertanto in detto Avviso sono riportati i criteri sulla base dei quali l'Amministrazione procederà in maniera obiettiva e non discriminatoria alla individuazione della proposta che costituirà in seguito base di gara per l'aggiudicazione della concessione, in attuazione a quanto disciplinato dall'art. 11 della L.R. n. 15/2002. Tali criteri, di cui si ritiene essenziale dare immediata pubblicità, sono:

- A) qualità tecnica della proposta progettuale presentata (25 punti su 100);

- B) inserimento territoriale ed ambientale dell'opera (15 punti su 100);
- C) quota di capitale pubblico richiesto e sua percentuale in rapporto al costo complessivo dell'opera (20 punti su 100);
- D) valutazione del P.E.F. (Piano Economico Finanziario) in relazione alle previsioni di traffico e dati finanziari di base (20 punti su 100);
- E) tariffazione e livello di soddisfacimento delle esigenze di mobilità per il traffico locale (15 punti su 100);
- F) tempo di realizzazione dell'opera (5 punti su 100).

Terminata la fase di valutazione, è facoltà dell'Amministrazione competente di esprimere l'eventuale scelta, tra le proposte presentate, ai fini del riconoscimento del pubblico interesse e del conseguente avvio della fase di approvazione del progetto preliminare presentato dal soggetto riconosciuto come promotore.

In tal senso, alla luce del D.Lgs 163/2006 ed alle sue modifiche e integrazioni, si sottolinea che il soggetto riconosciuto come promotore potrà contare sul diritto di prelazione previsto dalla procedura di project financing.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il Piano Regionale dei Trasporti approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 1047 del 23.02.1990;
- Vista la D.G.R. n. 1671 del 05.07.2005 di adozione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. C.R./90 del 17.07.2007;
- Visto l'Atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro sulle Infrastrutture tra Regione e Governo sottoscritto in data 17.12.2007;
- Vista la L.R. n. 15/2002;
- Vista il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista la nota delle Società "Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - Ing. E. Mantovani S.p.A. - C.I.S. Compagnia Investimenti Sviluppo S.p.A. - Cordioli S.p.A." in data 29.06.2009;

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto della proposta presentata in data 01.07.2009 dalle Società Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - Ing. E. Mantovani S.p.A. - C.I.S. Compagnia Investimenti Sviluppo S.p.A. - Cordioli S.p.A.", in qualità di proponente ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e della L.R. n. 15/2002, relativa alla progettazione, costruzione e gestione dell' "Itinerario della Valsugana Valbrenta – Bassano Ovest – Superstrada a pedaggio, comprendente i seguenti allegati:
 - Studio di inquadramento territoriale e ambientale;
 - Progetto preliminare;
 - Bozza di convenzione;
 - Piano Economico Finanziario asseverato;
 - Specifiche e caratteristiche del servizio e della gestione;
 - Indicazione degli elementi ex art. 83 del D.Lgs n. 163/2006;
 - Indicazione delle garanzie offerte dal Promotore alla Amministrazione Aggiudicatrice;
 - Indicazione dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;
 - Documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
- 2) di definire le modalità di pubblicizzazione della proposta, di cui al precedente punto 1), prevedendo la pubblicazione di specifico Avviso, oltre che sul sito Internet della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria (G.U.R.I. e G.U.U.E.), e su due fra i quotidiani più diffusi a livello nazionale e su altrettanti a diffusione regionale, secondo lo schema riportato in **Allegato A** al presente provvedimento quale sua parte integrante;

- 3) di disporre che la valutazione della proposta presentata in data 01.07.2009 dal proponente, di cui al precedente punto 1), nonché la scelta fra la stessa proposta e eventuali altre che dovessero essere presentate nei termini indicati, avvenga con successivo provvedimento della Giunta Regionale, dopo la scadenza di 90 giorni prevista per la fase di pubblicizzazione, dando atto che la comparazione tra le diverse proposte pervenute avverrà con i seguenti criteri:
- qualità tecnica della proposta progettuale presentata (25 punti su 100);
 - inserimento territoriale ed ambientale dell'opera (15 punti su 100);
 - quota di capitale pubblico richiesto e sua percentuale in rapporto al costo complessivo dell'opera (20 punti su 100);
 - valutazione del P.E.F. (Piano Economico Finanziario) in relazione alle previsioni di traffico e dati finanziari di base (20 punti su 100);
 - tariffazione e livello di soddisfacimento delle esigenze di mobilità per il traffico locale (15 punti su 100);
 - tempo di realizzazione dell'opera (5 punti su 100).
- 4) di precisare che il promotore che verrà individuato dall'Amministrazione Regionale con la procedura di cui al precedente punto 3), potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente, esercitando quindi il diritto di prelazione nella fase di procedura di gara per l'aggiudicazione della concessione;

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

DGR-IDT_ProgFin_SPV-SS47.doc